

COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI

LEGNATICO

ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Serdiana concede ai cittadini residenti, previa domanda e dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di tagliare ed estrarre legna da ardere da alberi di proprietà comunale, previa l'osservanza delle norme fissate dal presente regolamento. Le operazioni di taglio, pulizia, estrazione, e trasporto sono sempre effettuate a cura ed onere esclusive del cittadino.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'esercizio del diritto di cui all'articolo precedente è esercitato nell'area preventivamente delimitata **dalla Giunta comunale** e sui lotti definiti dal Responsabile dell'Area amministrativa che ne concorderà la consistenza e l'individuazione, nonché le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del taglio, con l'Assessorato regionale competente ed il Corpo forestale.

Art. 3 - REQUISITI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare richiesta di concessione coloro che, al momento della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Serdiana;
2. avere compiuto la maggiore età;
3. non essere dichiarato decaduto dal diritto da meno di tre anni;
4. all'interno del nucleo familiare anagrafico del richiedente non devono esservi proprietari di terreni capaci, nell'anno della richiesta, di produrre legna da

ardere, a meno che il richiedente non dimostri che il quantitativo estraibile da tali terreni è insufficiente per i normali bisogni dell'anno della domanda;

5. essere in regola con i pagamenti relativi a precedenti annualità.

Art. 4 - INTERESSE PUBBLICO

Il Comune, anche successivamente alla formulazione delle domande, ma non dopo il provvedimento di assegnazione può, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che dovranno essere diffusamente riportati nel relativo atto, revocare il procedimento, differirlo o riservare a categorie di cittadini in stato di bisogno fino alla metà dei lotti individuati.

Art. 5 - TERMINI E CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inderogabilmente limitata ad un lotto per nucleo familiare anagrafico, deve giungere al protocollo dell'Ente dal 15 settembre al 20 ottobre di ogni anno e deve contenere, a pena di inammissibilità:

-nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;

-la dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dei requisiti di cui ai punti n. 1 e 2 e 3 dell'art. 3 nonché la composizione del nucleo familiare anagrafico;

-la dichiarazione di cui al punto 4 dell'art. 3, nonché quanto eventualmente ivi richiesto;

-la richiesta dell'assegnazione di un lotto nell'area individuata dall'Ente per l'anno in corso e l'indicazione di colui che effettuerà materialmente il taglio;

-la dichiarazione della disponibilità al pagamento del corrispettivo al Comune entro i

quindici giorni successivi all'assegnazione del lotto;

-la dichiarazione della conoscenza delle norme che regolano l'esercizio del diritto, contenute nel presente regolamento, in norme di legge e nelle prescrizioni tecniche;

-l'indicazione di un numero di un recapito, telefono fisso o mobile o casella di posta elettronica onde ricevere le comunicazioni;

-la sottoscrizione del richiedente (non necessaria in caso di trasmissione di file firmato digitalmente).

La domanda è compilata sul modulo eventualmente messo a disposizione dall'Ente, la cui forma non è tuttavia obbligatoria, e trasmessa personalmente o tramite raccomandata a/r o con file firmato digitalmente e spedito posta elettronica certificata. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

Art. 6 - COMPITI DELL'UFFICIO

Il Responsabile dell'Area amministrativa provvede, entro il mese di ~~settembre~~ **agosto** di ogni anno ad:

- ~~individuare l'area di taglio;~~
- predisporre i singoli lotti;
- ottenere l'autorizzazione, nulla osta, permessi necessari dall'Assessorato regionale e dal Corpo forestale regionale;
- proporre alla Giunta comunale **l'individuazione dell'area di taglio** la fissazione del prezzo per quintale di legna estraibile, che servirà a determinare il

corrispettivo da versare all'Ente per l'esercizio del diritto;

- rendere noto ai cittadini, prima dell'apertura del termine per la presentazione delle domande l'area individuata, il numero totale dei lotti, il prezzo stabilito dalla Giunta comunale ed i termini generali di esercizio del diritto, nonché eventuali prescrizioni tecniche **dopo il termine finale previsto dall'art. 5**;
- istruire le domande, eseguire le verifiche a campione sul ~~almeno il 20%~~ **100%** delle domande e disporre l'assegnazione dei lotti, secondo quanto stabilito di seguito;
- verificare l'esecuzione dei tagli, avvalendosi eventualmente della collaborazione di organi di polizia anche al fine di rilevare eventuali difformità rispetto a quanto oggetto di concessione. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale;
- dichiarare la decadenza degli assegnatari ai sensi del successivo art. 9, previo esperimento del procedimento amministrativo con le regole di cui alla legge 07/08/1990, n. 241.

ART. 7 LIMITI E DIVIETI

E' fatto divieto agli assegnatari di commercializzare la legna ed i prodotti legnosi a qualsiasi titolo; qualora dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale legnoso prodotto dal lotto assegnato, non potrà accedere ad altre assegnazioni per i successivi ai tre anni. Assegnato il lotto, prima dell'inizio delle operazioni di taglio ogni singolo concessionario dovrà necessariamente effettuare il versamento del corrispettivo a pena di decadenza

entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. La consegna formale verrà fatta nell'ora e nel giorno stabiliti dal Responsabile dell'Area amministrativa, previo invio di avviso agli assegnatari. In caso di rinuncia o parziale utilizzazione, non sarà eseguito alcun rimborso o restituzione parziale delle somme versate.

ART. 8 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

L'assegnazione dei lotti ai richiedenti è effettuata tramite estrazione a sorte. Il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Responsabile dell'Area amministrativa, assistito da almeno due testimoni ed in seduta pubblica procede alla verifica delle domande pervenute ponendole in ordine di arrivo al protocollo e quindi estrae a sorte tramite biglietti, bussolotti od anche con mezzo informatico, tra i lotti disponibili quello spettante al primo richiedente, poi al secondo e così di seguito fino all'esaurimento dei lotti disponibili. Delle operazioni è redatto apposito verbale che farà parte del provvedimento definitivo di assegnazione. La stessa procedura verrà seguita in caso di nuova disponibilità di lotti a causa di rinunce o decadenza dei primi assegnatari. I richiedenti che saranno rimasti esclusi dall'assegnazione, salvo successiva assegnazione a seguito di rinunce o decadenza dei primi assegnatari, verranno ammessi con precedenza rispetto agli altri per l'anno successivo, purché presentino comunque una nuova domanda entro i termini di cui al precedente art. 5. Gli assegnatari possono, soltanto successivamente all'effettuazione del pagamento del lotto loro assegnato e previa comunicazione all'amministrazione comunale,

effettuare uno scambio di lotti tra di loro, liberando espressamente il Comune da qualunque responsabilità per eventuali controversie derivanti.

ART. 9 - RINUNCIA E DECADENZA

L'assegnatario, prima di effettuare qualunque operazione di taglio, può rinunciare al diritto entro i ~~sessanta~~ **quindici** giorni successivi alla comunicazione dell'assegnazione e domandare il rimborso di quanto versato al Comune per il corrispettivo. La rinuncia deve provenire dalla medesima persona cui è stato assegnato il lotto o dagli eredi. La rinuncia pervenuta al protocollo dell'Ente oltre il termine sopra previsto, così come il non esercizio del diritto entro il termine massimo, non sono causa di decadenza ma non producono diritto al rimborso.

Sono dichiarati decaduti gli assegnatari che:

- non effettuano il pagamento del corrispettivo entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'assegnazione;
- in seguito a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda sono riconosciuti autori di falsità nelle stesse;
- hanno fatto commercio del materiale legnoso prodotto dal lotto assegnato;
- hanno provocato danni al patrimonio boschivo dell'Ente od all'ambiente naturale disattendendo le prescrizioni tecniche emanate ed a loro note ovvero, per imprudenza od imperizia hanno provocato danni al patrimonio boschivo dell'Ente od all'ambiente nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

La decadenza impedisce l'assegnazione per i successivi tre anni.

ART. 10 - SANZIONI

Salva la dichiarazione di decadenza ed ogni eventuale conseguenza di legge per il fatto contestato, chiunque disattende le norme del presente Regolamento o le prescrizioni tecniche per l'esercizio del diritto di cui all'art. 1, incorre nella sanzione amministrativa di € 100,00.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione e da tale momento sono abrogate eventuali disposizioni in contrasto con esso. Le norme del presente Regolamento si applicano ai procedimenti di assegnazione non conclusi ed a partire dalla fase in cui si trovano, restando ferme le fasi procedurali già concluse.